



COMUNICATO N. 59/DIV – 25 OTTOBRE 2023

59/159

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 24 OTTOBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 24 Ottobre 2023

10^ Giornata andata

GIRONE A

ALESSANDRIA	PERGOLETTESE	3-0
ARZIGNANO V.	LUMEZZANE	2-0
FIORENZUOLA	L.R. VICENZA	3-1
IANA ERMINIO	ALBINOLEFFE	0-0
LEGNAGO SALUS	TRIESTINA	1-3
MANTOVA	PRO VERCELLI	1-0
NOVARA	ATALANTA U23	2-3
PADOVA	RENATE	0-0
PRO PATRIA	TRENTO	0-2
PRO SESTO	VIRTUS VERONA	0-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 25 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 24 OTTOBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premessi che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società ALESSANDRIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA FIORENUOLA – L.R. VICENZA DEL 24.10.2023

Il Giudice Sportivo,

in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa all'indebita presenza nel recinto di gioco di due persone non identificate ma riconducibili alla Società L.R. Vicenza ed alla permanenza di una delle due persone sulla panchina della Società nei minuti finali della gara, chiede alla Procura Federale di:

- identificare, ove possibile, le predette persone;
- accertare se le stesse erano inserite in distinta.

Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti nel più breve tempo possibile.

SOCIETA'

AMMENDA € 500,00

MANTOVA

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Te, intonato, al 56° e al 61° minuto della gara, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 56° minuto della gara, all'interno del recinto di gioco, un bicchiere di plastica contenente liquido, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

L.R. VICENZA

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Ospiti, all'80° minuto della gara, intonato un coro osceno e blasfemo ripetuto per sei volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 96° minuto della gara, sul recinto di gioco, un bicchiere di plastica contenente liquido, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 24°, 76° e 94° minuto della gara per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

FACCIOLI ANDREA

(LEGNAGO SALUS)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

AUCELLI CHRISTIAN

(PERGOLETTESE)

per avere, al 15° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un pugno al volto facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PESCE SIMONE

(LUMEZZANE)

per avere, al termine del primo tempo, nello spazio antistante lo spogliatoio, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro:

1. in quanto, alla presenza del quarto uomo, pronunciava una frase offensiva al suo indirizzo per contestarne l'operato;

2. in quanto, alla notifica del provvedimento di espulsione avvenuta nei pressi dello spogliatoio della squadra di appartenenza, seguiva l'Arbitro sino alla porta del di lui spogliatoio, che veniva chiusa con difficoltà dal Direttore di gara;

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CAMIGLIANO AGOSTINO

(PRO VERCELLI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CIANCIO SIMONE

(ALESSANDRIA)

BARRANCA FRANCESCO (PRO SESTO)
ROLANDO EUGIO MATTIA (RENATE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SOLCIA DANIELE (ATALANTA U23)
COSTA FILIPPO (L.R. VICENZA)
TONOLI DANIEL (PERGOLETTESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SANTORO SALVATORE (PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (III INFR)

BORGHINI DIEGO (ALBINOLEFFE)
ITALENG NGOCK JONATHAN (ATALANTA U23)
MASI ALBERTO (ATALANTA U23)
POTOP SIMONE (FIORENZUOLA)
STRONATI RICCARDO (FIORENZUOLA)
GIANI ELIA (LEGNAGO SALUS)
BASSO RICCI ALBERTO (LUMEZZANE)
REGAZZETTI SAMUELE (LUMEZZANE)
BOCCIA SALVATORE (NOVARA)
PARKER SEAN (PRO PATRIA)
MAPELLI FRANCESCO (PRO SESTO)
IOTTI ILARIO (PRO VERCELLI)
PROCACCIO ANDREA (RENATE)
CORREIA OMAR (TRIESTINA)
FAEDO CARLO (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)

PELLEGRINI LORENZO (ALESSANDRIA)
ROSSI ENRICO (ALESSANDRIA)
CAFERRI LORENZO (GIANA ERMINIO)
LAEZZA GIULIANO (L.R. VICENZA)
KOLAJ ARISTIDI (LUMEZZANE)
MENSAH DAVIS (MANTOVA)
SUAGHER EMANUELE (MANTOVA)
BELLI FRANCESCO (PADOVA)
PALAZZI ANDREA (PRO SESTO)
FOFANA LAMINE (TRIESTINA)
MATOSEVIC KRISTJAN (TRIESTINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ERCOLANI LUCA (ALESSANDRIA)
FORESTA GIOVANNI (ALESSANDRIA)

SIAFA ETOHA JUAN JOSE
MILILLO ALESSIO
GYABUAA MANU EMMANUEL
ALBERTI THOMAS
MUSATTI MATTIA
TAUGOURDEAU ANTHONY
CELESIA CHRISTIAN
DEZI JACOPO
JAOUHARI ZAID
BRUSCHI NICOLO
MARIANUCCI LUCA
AURILETTO SIMONE
GASPERI MATTEO
CELEGHIN ENRICO
MORETTI LORENZO

(ALESSANDRIA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(FIORENZUOLA)
(FIORENZUOLA)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PRO SESTO)
(PRO SESTO)
(RENATE)
(RENATE)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 25 Ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani